

## PROVINCIA DI LECCE

### COMUNE DI PATÙ

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra il Comune di Patù, opposto; contro Cagnazzo Immacolata fu Paolino, ed altri.

**FATTO e DIRITTO:** Che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla sistemazione dei demani del Comune di Patù, compilati dal Geometra D'Amanzo Alberot, Rizzo Francesco ed altri proponevano opposizione, per il che, con decreto del 24 aprile 1939, questo Commissariato istituiva giudizio di ufficio, nell'interesse di detto Comune, citando gli opposenti a comparire innanzi questa Giustizia per sentire emettere i provvedimenti di legge sia sulle opposizioni, sia sulle spese del giudizio e di verifica.

Che è pacifico tra le parti, comunque chiaro risulta dalla perizia, che gli attuali occupatori sono aventi causa per acquisto dal Comune, il dubbio sorge

sul se la vendita sia stata validamente operata per trattarsi di beni di natura patrimoniale o illegalmente per trattarsi di beni demaniali.

Che occorre preliminarmente ricordare essere nozione di comune conoscenza che i beni, di cui si trovino in possesso i Comuni da epoca remota e senza che si conosca la origine dell'appartenenza, sono di natura demaniale e che la patrimonialità rappresenta l'eccezione, che va provata di chi ha interesse a sostenerla. Nella specie, tale prova dagli occupatori comparsi vorrebbe desumersi dall'essersi i fondi in questione in qualche epoca fittati dal Comune e dal non essere gli stessi scritti nel catasto onciario. Ma evidente è la insufficienza di tali prove: noto, è infatti che sebbene la normale destinazione delle terre demaniali fosse l'esercizio degli usi da parte della popolazione, le leggi del tempo — come quelle attualmente vigenti — permettevano la locazione per concorrere a sostenere le spese di generale utilità; la mancata iscrizione nell'onciario nulla prova nè per la demanialità nè per la patrimonialità, perchè, essendo detto catasto compilato per la determinazione delle oncie da pagarsi dai cittadini, in genere non si iscrivevano i beni dei Comuni non soggetti a tale onere, meno ancora se non redditizi.

Che mancando qualsiasi prova di patrimonialità, devesi, come si è detto, concludere per la demanialità e rigettare le opposizioni.

Che stimasi equo, tenuto conto che gli opposenti sono aventi causa dal Comune, concedere agli stessi un ultimo perentorio termine per presentare domanda di legittimazione.

Che non è il caso di emettere condanna al pagamento dei frutti, avendo gli opposenti corrisposto il canone o il prezzo al Comune.

Che le spese di lite e quelle di verifica vanno messe a carico dei soccombenenti in parti uguali.

P. T. M.: Il Regio Commissario, definitivamente provvedendo nel giudizio istituito di ufficio, con decreto del 24 aprile e 2 ottobre 1939 nell'interesse del Comune di Patù, così provvede.

1°) Mette fuori causa i germani Donnicola Alfonso, Antonietta, Clementina, Filomena e Teodoro fu Pasquale.

2°) Rigetta l'opposizione allo stato degli arbitrari occupatori dei demani di Patù proposta da Cagnazzo Immacolata, Nuccio Domenico Antonio, Negro Giuseppe fu Salvatore, Ferente Giuseppe Francesco, Fedone Euclide, Così Vittorio, Ferrari Michele, Abbaterusso Agata, Letizia Michele, Zinzari Addolorata, Ferente Salvatore, De Salvo Francesco, Pedone Carmela, Cucinelli Vincenza, Prontera Andrea, Milo Cosimo Giuseppe, Martella Michele, Milo Francesco, Rizzo Ippazio, De Salvo Saverio, Cassiano Michele, Schina Michele, Rizzo Francesco, Pedone Annita, Pedone Ermenegilda, Pedone Francesco, Pedone Ernesto, Così Donato, Così Carmelo, Così Giuseppe, Così Marianna, Letizia Santo, Donnicola Lucia, Letizia Lazzaro in rappresentanza dei figli mi-

nori Francesco e Giovanni, Letizia Raffaella, Benvenuto Francesco, Rizzo Donata, Rizzo Felice, Coluzzi Luigi e Marino Pasquale e li condanna a reintegrare al Comune i fondi da essi posseduti nel termine di quaranta giorni dalla notizia della presente sentenza.

3°) Autorizza i soccombenti a presentare domanda di legittimazione nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, previa accettazione della stessa.

4°) Condanna i soccombenti a pagare in quote uguali le spese del presente giudizio che liquida in lire 1750, comprese lire 1400 per compenso nonchè quelle di verifica, questa ultima da liquidarsi dalla Segreteria.

Così decisa in Bari, addì 18 maggio 1940-XVIII.

*Il R. Commissario: CUOMO.*

*Pubblicata dal sottoscritto Segretario-Cancelliere all'udienza del 25 maggio 1940-XVIII.*

*Il Segretario Cancelliere: MINERVINI.*

*N. 3458 Registrato a Bari il 12 giugno 1940-XVIII, mod. III, vol. 177.*

**COMUNE DI PATÙ.**

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in **Bari**,  
ha emesso la seguente ordinanza di legittimazione;

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani di Patù (Lecce) compilati dal Geom. Alberto D'amanzo.

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti, furono proposte opposizioni da parte di molto indiziati di arbitrarie occupazioni, e che, con sentenza 18-26 maggio 1940, questo Commissariato rigettò le opposizioni, autorizzando i soccombenti a presentare domanda di legittimazione, nel termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza.

Ritenuto che tutti gli opposenti, tranne Cagnazzo Immacolata, hanno presentato domanda di legittimazione.

Ritenuto che a costoro come agli altri che ne avevano fatto richiesta in precedente la legittimazione può essere consentita, concorrendo tutte le condizioni di legge comprese le migliorie permanenti consistente nello spietramento, piantagione di alberi di fichi, costruzione di muri.

Ritenuto che i canoni sono stati determinati in misura equa ed in conformità dell'art. 10 della legge 16 giugno 1937 n. 1766.

Visti gli art. 9 e 10 della ripetuta 16 giugno 1927 n. 1766, 20 e 31 del relativo regolamento 28 febbraio 1927 n. 332 e salva la Sovrana approvazione.

ORDINA: 1) Sono legittimate le occupazioni sui demani del Comune di Patù (Lecce) rispettivamente commesse dalle persone di cui al quadro che segue, e che fanno parte integrante della presente ordinanza, per l'estensione complessiva di Ha. 16.15.91 e mercè l'annuo canone complessivo di natura enfiteutica di L. 869,05.

2) Ciascun occupatore dovrà pagare la rispettiva quota di canone, come dal quadro predetto al Tesoriere del Comune il 15 agosto di ogni anno, a cominciare dal 15 agosto 1942, con decorrenza dal 1940, salvo la facoltà da affranco in ogni tempo; dovrà rifondere al Comune la proporzionale sua quota di spese di verifica, del presente provvedimento e di ogni altro atto o formalità inerente, giusta liquidazione a farsi.

3) Ogni occupatore dovrà versare la due annualità di canone 1940-1941 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta approvazione dell'ordinanza di legittimazione.

4) ogni occupatore dovrà, altresì, provvedere a fare eseguire la voltura catastale al suo nome della terra legittimata, nei tre mesi della comunicazione della sovrana approvazione, restando autorizzato il Comune, nel caso di inadempienza, a farla eseguire a spese dell'occupatore.

Bari, 28 febbraio 1943.

**Errato. 28/02/1942**

*Il R. Commissario: FERRI.*

*La presente ordinanza è stata approvata con il R. D. 28-3-1943 registrato alla Corte dei Conti il 22-4 succ. Reg. N. 8, Fog. 79.*

Numero	d'ordine	stato degli occupatori	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Frutti dovuti
					foglio	particella	ha.	a.	ca.	Lire
1	1		Rizzo Francesco fu Giorgio, Patù.....	S. Gregorio .....	10	132	—	15	80	8,85
2	2		Nuccio Domenico-Antonio fu Giuseppe, Patù..	» .....	10	7	—	23	70	13,25
3	3		Negro Giuseppe fu Salvatore, Patù .....	» .....	10	133	—	27	20	15,25
4	4		Ferente Francesco-Giuseppe di Ippazio, Patù..	» .....	10	134	—	28	30	15,80
5	5		Pedone Ernesto fu Pasquale e figli Francesco, Eucide, Annita e Ermenegilda, Patù.	» .....	10	135	—	15	60	36,50
					10	145	—	49	60	
6	6		Cosi Donato fu Alessandro, Patù.....	» .....	10	136	—	03	20	0,65
7	7		Ferrari Michele fu Domenico, Patù.....	» .....	10	132	—	40	90	23 —
8	8		Abaterusso Agata fu Giuseppe, Patù.....	» .....	10	109	—	15	70	8,80
9	9		Letizia Santo fu Paolino, Patù.....	» .....	10	138	—	54	40	45,30
						146	—	26	50	
10	10		Zingari Addolorata fu Lazzaro, Patù.....	» .....	10	140	—	23	10	12,90
11	11		Ferente Salvatore fu Ippazio, Patù.....	» .....	10	141	—	31	50	16,75
12	12		De Salvo Avv. Francesco fu Carlo, Patù....	» .....	10	142	—	34	50	19,50
13	13		Ferrara Michele fu Domenico, Patù.....	» .....	10	143	—	27	70	15,50
14	14		Letizia Michele fu Paolino, Patù.....	» .....	10	144	—	90	00	1,80
15	15		Pedone Carmelo fu Giovanni, Patù.....	» .....	10	98	—	23	50	137,70
					10	97	—	10	90	
					10	121	—	78	50	
					10	147	1	33	00	
						148				
16	17		Schirizza Francesco fu Gennaro, Castrignano..	Fallonica .....	10	118	—	46	60	26 —
17	18		Fersurella Girolamo fu Vito, Castrignano....	» .....	10	155	—	40	10	22,45
18	19		Donnicola Francesco fu Domenico, Castrignano.	» .....	10	156	—	58	60	32,80
19	20		Donnicola Giuseppe fu Domenico, Castrignano.	» .....	10	157	—	50	80	28,45
20	21		Letizia Michele fu Paolino, Patù.....	» .....	10	131	—	67	00	13,20
21	22		Cucinelli Vincenza fu Lazzaro maritata De Michele, Patù.	Volito .....	10	15	—	10	00	11,20
22	23		Prontera Andrea fu Giuseppe e Donnicola Lucia fu Alfonso, Patù.	» .....	10	16	—	61	80	71,70
23	24		Letizia Lazzaro fu Michele in rappresentanza dei figli minori Francesco e Giovanni; Letizia Raffaele di Lazzaro, Patù.	» .....	10	22	—	08	50	9,50
24	27		Prontera Andrea fu Giuseppe, Patù.....	» .....	10	30	—	02	60	2,60
25	28		Milo Giuseppe-Cosimo fu Cosimo, Patù....	Cavalli .....	2	162	—	34	80	19,50
26	29		Martella Michele fu Vito, Patù.....	» .....	2	161	—	31	40	17,60
						159	—	51	20	28,70
27	30		Milo Francesco fu Domenicantonio, Patù....	» .....	2	160	—	10	60	5,90
28	31		Benvenuto Francesca d'ignoti, Rizzo Ippazio-Donato e Felice fu Michele, Patù.	» .....	2	123	—	40	20	22,50
					2	144	—	41	10	23 —
29	32		De Salvo Saverio fu Arcangelo, Patù.....	» .....	2	120	—	24	80	13,90

Numero		COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Frutti dovuti Lire
d'ordine	stato degli occupatori			foglio	particella	ha.	a.	ca.	
30	33	Cassiano Michele fu Giovanni, Patù.....	Cavalli .....	2	14 21	—	42	00	23,50
				1	43	—	—	41	
31	34	Colizzi Luigi fu Gaetano, Patù.....	» .....	2	117	—	31	20	17,50
32	35	Marino Pasquale di Andrea, Patù.....	» .....	2	115	—	30	10	16,85
33	36	Petraroli Salvatore fu Francesco e Lecci Donato fu Michele, Patù.	» .....	2	158	—	32	70	18,30
34	37	Milo Francesco fu Domenicantonio, Patù....	Serra o Curisce ....	3	152	—	21	10	11,80
35	38	Schina Michele fu Andrea, Patù.....	» .....	3	149	23	23	80	12,80
36	39	Così Dott. Davide, Donato, Vittorio, Marianna, Carmela e Giuseppe fu Alessandro.	» .....	3	151	—	20	80	11,65
37	40	Ferente Francesco fu Ippazio, Patù.....	» .....	3	289	—	27	60	15,45
38	41	De Salvo Avv. Francesco fu Carlo, Patù....	» .....	3	150	—	52	50	21 —
						16	15	91	869,05

**Questa Ordinanza di Reintegra è superata con la Ord. Leg. del 1959**

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, ha emesso la seguente ordinanza di reintegra;

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani di Patù (Lecce) redatto dal geom. cav. Alberto D'Amanzo, ed inspecial modo lo stato degli arbitrari occupatori.

Visto che De Paola Angelo, nonostante l'avviso di iscrizione nell'albo degli arbitrari occupatori, non propose domanda di legittimazione né ha ritenuto farlo, nonostante le insistenze fattagli.

Ritenuto che, devesi ordinare la reintegra al Comune del terreno da costui posseduto, in conformità del disposto dell'art. 9 u. capoverso della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

P.T.M.: ordina reintegrarsi al Comune di Patù (Lecce) il fondo di seguito descritto, posseduto da De Paola Angelo fu Vitantonio, residente a Castrignano del Capo, fa obbligo allo stesso di restituire detto fondo e cioè ficheto con vari alberi da frutto, in contrada Volito, dell'estensione di Ha 0.10.00 in catasto foglio 10 particella 28, al Comune nel termine di giorni cinque dalla notifica della presente ordinanza, autorizzando il Comune stesso, nel caso di mancato rilascio bonario, a procedere in via di sfratto; ordina,


altresì al De Paola di corrispondere prontamente al Comune la somma di centododici lire per frutti illegalmente percetti, oltre lire cinquanta per quota spese di verifica.

Bari, 28 febbraio 1942.

*Il R. Commissario: CUOMO.*

*La presente ordinanza è stata approvata con R. D. 29 marzo 1943 registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile successivo Reg. 8 Fog. n. 79.*





ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'Avv. GIUSEPPE SPINELLI, Magistrato di Cassazione, Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici, con sede in Bari, ha emesso la seguente

ORDINANZA DI LEGITTIMAZIONE

Visto gli atti per la sistemazione demaniale del Comune di PATU';

Vista la precedente ordinanza 23.12.1941, approvata con R.D. 29.3.1943, con cui si legittimavano le occupazioni di terre demaniali di n° 38 Ditte.

Vista la coeva ordinanza, con cui si dava atto che DE PAOLA Angelo, nonostante l'avviso d'iscrizione nello stato degli arbitrari occupatori, non aveva proposto domanda di legittimazione, ordinandosi, in conseguenza, allo stesso DE PAOLA Angelo di rilasciare la quota da lui posseduta sita in contrada Volito dell'estensione di Ettari 0.10, riportata in catasto al fol. 10, part. 28;

Vista la istanza tardivamente proposta in data 27 febbraio 1959 da DE PAOLA Angelo, il quale, dichiarandosi occupatore sin dal 1901 della quota ora menzionata, ne ha chiesto la legittimazione, dichiarandosi pronto a pagare al Comune di PATU' l'annuo canone enfiteutico di L. 11,20 dal 1940 al 1952 e di

9  
Deposito n. 810

Questa Ord. è  
relativa alla Ord.  
di Reintegra del  
1942

*[Handwritten signature and notes]*  
210

£.180 dal 1953 in poi, salvo la facoltà di affranca  
re in ogni tempo.=

Ritenuto giustificato il ritardo nel proporre l'  
istanza, la quale, nel merito, può essere accolta,  
risultando che la quota ha avuto sostanziali e per-  
manenti migliorie, che l'occupazione dura da oltre  
un decennio e che la quota medesima non interferisce  
su altre terre demaniali, interrompendone la conti-  
nuità.

Visto gli artt.9 e 10 Legge 16 Giugno 1927 n.1766,  
31 e 33 R.D. 26 Febbraio 1928 n.332.

#### R E V O C A

la precedente ordinanza di reintegra 23.12.1941 emes-  
sa a carico di DE PAOLA Angelo.

#### O R D I N A

- 1) La quota di cui all'ordinanza revocata, in contra-  
da "Volito" dell'estensione di Ett.0.10.00, in cata-  
sto al foglio 10 particella 28, è legittimata in fa-  
vore di DE PAOLA Angelo fu Vitantonio, residente in  
Castrignano del Capo.
- 2) L'occupatore medesimo, per effetto della legitti-  
mazione è tenuto a pagare al Comune di PATU' un ca-  
none annuo enfiteutico nella misura di £.11,20 dal  
1940 al 1952 e di £.180 dal 1953 in poi, restando  
in esso assorbita ogni precedente prestazione sia

in generi che in danaro verso il Comune stesso;

3) Il canone suddetto potrà essere affrancato in ogni tempo e il capitale di affrancazione resterà devoluto a termini dell'art.24 della Legge 16 giugno 1927 n.1766.-

4) L'occupatore è tenuto a fare eseguire la voltura catastale a proprio nome dell'estensione legittimata nei tre mesi dalla comunicazione della approvazione da parte del Capo dello Stato, restando il Comune autorizzato, e per esso questo Ufficio, in caso di sua inerzia, e farla eseguire a spese dell'interessato.-

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia rimessa al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per essere approvata dal Capo dello Stato, ad integrazione della precedente ordinanza di legittimazione 23.12.1941.=

BARI, li 27 APR. 1959

**IL COMMISSARIO  
MAGISTRATO DI CASSAZIONE**

(Avv. Giuseppe Bonelli)


*Approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 1959, registro n.13, foglio n.186, pervenuto in copia al Commissariato Usi Ci-*

vici di Bari, oggi, con Ministeriale n. I7I89/745.

Bari, li 2 settembre 1959.

**IL SEGRETARIO**

(Francesco Mannarini)



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE


IL DIRETTORE

Spedite a Bari il 15-9-59


n. 1958 mod. El. vol. 1288

Esate lire

1288/1



IL DIRETTORE





# Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 9, 10 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,  
sul riordinamento degli usi civici;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

## D E C R E T A

### Art. 1

E' approvata la ordinanza 27 aprile 1959, n. 810 di repertorio, del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, con la quale viene legittimata la occupazione di terreno di uso civico del comune di Patù (prov. Lecce), di cui agli atti annessi alla citata ordinanza.

### Art. 2

In caso di affrancazione del canone imposto per la legittimazione delle occupazioni di terreno di cui all'articolo precedente, il corrispondente capitale sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune di Patù, con vincolo a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per essere destinato, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 21 luglio 1959



PER COPIA CONFORME  
Il Capo Divisione

F/TO GRONCHI

\* RUMOR

Registrato alla Corte dei Conti

addì

19-8-59

Reg. to N. 13

Agric. e For.: fog. N. 186

F. to

Polevina



Roma 29 OTT. 1964 195

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI E DEI SERVIZI SPECIALI

Al Commissariato usi civici di B A R I

RACCOMANDATA

Divisione XII Sex Prot. N° 21706/137 Sex 40/59

Risposta al f° del 17.8.64 Div Sex N° 1957

OGGETTO Comune di Patù. Invio copia d.m. 26.10.64.-

./.

Si trasmette, per conoscenza, copia del D.M.26.10.1964, con il quale il comune di Patù è autorizzato ad alienare mq.830 di terreno di uso civico.

Si restituiscono gli atti.

IL MINISTRO

*[Handwritten signature]*

COMMISSARIATO USI CIVICI B A F I - 5 NOV 1964 N: 392 di prot.



# Il Ministro Segretario di Stato

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la deliberazione n. 50 adottata in data 24 agosto 1963, dal Consiglio comunale di Patù, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Lecce nella seduta del 17.1.1964, n. spec. 328;

Visto il parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, espresso con la nota 7.8.1964, n. 1957;

Visto il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Lecce sulla congruità del prezzo di vendita del terreno su indicato, espresso con il foglio 20 luglio 1963, n. 6468;

Visti gli articoli 12 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici e l'art. 39 - 2° comma - del regolamento relativo approvato con r.d. 26-2-1928, n. 332;

**D E C R E T A :**

**Art. 1**

Il Comune di Patù è autorizzato ad alienare un appezzamento di terreno di uso civico esteso mq. 830, distinte in catasto al foglio 10, particella n. 120, al prezzo base di asta di £ 10.000, con offerte in aumento d'importo non inferiore a £ 1000.

La vendita sarà effettuata con il sistema dell'asta pubblica. Qualora il comune di Patù esperisse la licitazione privata per l'esito negativo dell'asta pubblica, verificandosi tale ipotesi, il Comune stesso non potrà aggiudicare il terreno di che trattasi a licitazione privata al prezzo inferiore a £ 10.000.

**Art. 2**

La somma che si ricaverà dalla vendita del terreno indicato nel precedente articolo, sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Patù, con vincolo a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Il Prefetto della provincia di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma,

26 OTT. 1964

IL MINISTRO

*Castelli*



**PER COPIA CONFORME**  
**DIRETTORE DI DIVISIONE**

*[Handwritten signature]*

COMANDATA  
MINUTA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
BARI

N. 1493 di Protocollo

Bari, 19 GIU. 1965

Risposta alla nota n. ....

Lungomare Nazario Sauro  
(Palazzo dell'Agricoltura)  
Telef. n. 13.560

del di .....

ELENCO dimostrativo delle carte che si trasmettono all'Ill.mo Sig.

On. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direz. Gen. dei Nigi. Fond. e dei Serv. Speciali

R O M A  
TIP. ZEMA-BARI

NUMERO		DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scopo dell'invio.
d'ordine	delle carte		
1	2	Copia decreto 3.5.1965 di assegnazione di terreno alla categoria A dell'art. 11 legge 16.6.1947 n°1766. = Comune di Patù (Lecce). =	per conoscenza.

**IL COMMISSARIO  
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE**





MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
B A R I

IL COMMISSARIO

Visti gli atti per la sistemazione del demanio di uso civico del Comune di PATU' (Provincia di Lecce);

Poichè risulta che il Comune possiede mq. 47 di terreno di uso civico, allo stato libero, in località "Volito", descritto in catasto al foglio 10 particella 29;

Poichè, giusta quanto è stato accertato sul posto dall'Ufficio, nel centro del detto spezzamento - di natura roccioso, incolto sterile - vi è un pozzo, scoperto, di antichissima fattura, in cui vi è una sorgente di acqua - pare di potere diuretico - alla quale attinge la generalità degli abitanti;

Ritenute che quella piccola estensione è indispensabile per l'utilizzazione stessa della sorgente e che pertanto è assegnabile alla categ. A;

Vista la nota del 3 aprile 1965 n°3580/170 dell'On. Ministero della Agricoltura e delle Foreste, che ravvisa che si possa senz'altro assegnare il terreno alla categoria A, senza necessità di indagini tecniche;

Letta ed applicati gli articoli 11 e 12 legge 16 Giugno 1927, n°1766, 34 e seguenti regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928, n°332.

D E C R E T A:

Il terreno di uso civico, in libero possesso del Comune di PATU', esteso mq. 47 e contrassegnato in catasto al foglio 10 particella 29, in località "Volito", è assegnato alla categoria A dell'art. 11 della Legge 16 Giugno 1927, n°1766.=

Il Comune non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, farne alienazione o mutarne la destinazione.=

Il presente decreto sarà comunicato al Comune interessato e affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, e, successivamente, sarà comunicato al Prefetto della Provincia, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.=

BARI, li 3 Maggio 1965.=

IL COMMISSARIO  
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Firma: Vittorio Bongatti

Per copia conforme ad uso amministrativo

Bari, li 3-5-1965

IL SEGRETARIO 1865

(Francesco Mannarini)



*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI PATÙ**  
(Provincia di LECCE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, CERTIFICA di aver pubblicato il presente decreto all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10/5/1965 al 10/6/1965, per la durata di 30 giorni, senza che siano state presentate opposizioni.-

Patù, li 11 giugno 1965



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*



**COMMISSARIATO USI CIVICI IN BARI**

IL SEGRETARIO

ATTESTA che neanche in questo Ufficio è pervenuto alcun reclamo od opposizione avverso il decreto che precede.

Bari, 18 giugno 1965.

IL SEGRETARIO

(Francesco Mannarini)



*[Handwritten signature]*

RACCOMANDATA  
MINUTA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
BARI

N. 3233 di Protocollo  
Risposta alla nota n. ....  
del di .....

Bari, 1 DIC. 1965  
Lungomare Nazario Sauro  
(Palazzo dell'Agricoltura)  
Telef. n. 18.560


ELENCO *dimostrativo delle carte che si trasmettono all'Ill.mo Sig.*

~~On. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE~~  
~~Direz. Gen. dei Miglioramenti Fond. e dei Serv. Sp.~~

40  
TIP. ZEMA-BARI

NUMERO		DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scopo dell'invio
d'ordine	delle carte		
1	2	Copie decreto 23 Giugno 1965 di chiusura ed archiviazione della pratica demaniale per il Comune di Patù (prov. Lecce). per	CONOSCENZA

**IL COMMISSARIO**  
**MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE**





MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
B A R I

IL COMMISSARIO

VISTI gli atti della sistemazione demaniale del Comune di PATU' (Lecce);  
VISTO il proprio decreto dell'11 Marzo 1928, n° 24, con il quale fu dichiarato che quei cittadini pretendevano di esercitare gli usi civici sulle terre denominate: "Monte, Serra, Demanio Soldo, Falloniche, S. Gregorio, Isole, Pozzo di Volito, Volito, Cavalli, nonchè sulle terre che componevano i feudi di Vareto e di Patù" e, all'uopo, fu disposta istruttoria;

RITENUTO che dalle indagini compiute risultò che i diritti e le questioni relative agli usi civici erano stati nel corso del tempo definiti e che pertanto l'incarico al perito si limitava ad identificare le poche terre occupate arbitrariamente o che ebbero a formare oggetto di vendita illegittima da parte del Comune;

RITENUTO che eseguite le relative operazioni tecniche, furono accertate le illegittime occupazioni, sparse nelle suddette località, della estensione complessivamente di Ett. 16.25.91 e furono accertati due piccoli spezzoni di demanio libero in possesso del Comune;

CONSIDERATO che tutte le occupazioni vennero legittimate con due distinte ordinanze: 1) ordinanza del 28.2.1942, approvata con R.D. 29.3.1943, per ett. 16.15.91; 2) ordinanza del 27.4.1959, approvata con D.P.R. 21.7.1959, per ettari 0.10.00;

CONSIDERATO che dei due spezzoni di demanio libero, di uno, esteso mq. 830, con D.M. 26.10.1964 è stata autorizzata l'alienazione e l'altro, esteso mq. 47, con proprio decreto 3.5.1965 è stato assegnato alla categoria A dell'art. 11 della Legge 16.6.1927, n° 1766 poichè sull'appezzamento vi è una sorgente alla quale attinge la generalità degli abitanti. =

POICHE' non vi sono altre terre da sistemare e possono perciò dichiararsi cessate le operazioni demaniali.

D E C R E T A

Non essere luogo a procedere ad ulteriori operazioni demaniali per il Comune di PATU' e dichiara la chiusura delle operazioni medesime

O R D I N A

- 1) l'archiviazione della pratica;
- 2) la pubblicazione del presente decreto a cura del Comune di Patù in quell'albo pretorio per la durata di giorni trenta;
- 3) la comunicazione del presente decreto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.=

Il Segretario è incaricato dell'esecuzione di questo decreto nonché della definizione del conto depositato per spese demaniali con il Comune suddetto.=

BARI, li 23 Giugno 1965.=

**IL COMMISSARIO  
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE**



Per copia conforme ad una amministrativa

Bari, li 8 OTT. 1965

IL SEGRETARIO

(Francesco Mammarini)



COMUNE DI PATÙ  
(Provincia di Lecce)


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo di questo Comune dal giorno 13 ottobre fino al giorno 11 novembre 1965, e che contro di esso non sono state presentate opposizioni.

Patù, 20/XI/1965



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMMISSARIATO USI CIVICI IN BARI

IL SEGRETARIO

ATTESTA che neanche in questo Ufficio è pervenuto alcun reclamo od opposizione avverso il decreto che precede.

Bari, 29 novembre 1965



IL SEGRETARIO

(Francesco Mammarini)

